



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

**Commissione federale di coordinamento
per la sicurezza sul lavoro CFSL**

Direttiva **CFSL**

N. 6510

Direttiva sulla formazione alla manovra di autogrù e gru a torre

del 17 ottobre 2023

Modifiche di legge e di ordinanza osservate fino al 17 ottobre 2023

Note introduttive

Gli obiettivi della sicurezza della presente direttiva CFSL sono indicati principalmente nelle seguenti leggi e ordinanze:

- Ordinanza sulle gru
- Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI)

La direttiva CFSL «Direttiva sulla formazione alla manovra di autogrù e gru a torre» spiega come raggiungere tali obiettivi di sicurezza.

Le disposizioni di legge riportate testualmente sono inserite in un riquadro a sfondo grigio.

Il ruolo e l'importanza delle direttive CFSL sono descritti come segue:

OPI, art. 52a Direttive della commissione di coordinamento

¹ Per assicurare un'applicazione uniforme e adeguata delle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro, la commissione di coordinamento può elaborare direttive. Essa tiene conto del diritto internazionale in materia.

² Se il datore di lavoro si attiene alle direttive, si presume che adempia alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro concretate dalle direttive medesime.

³ Il datore di lavoro può ottemperare alle prescrizioni concernenti la sicurezza sul lavoro in modo diverso da quello previsto dalle direttive se dimostra che la sicurezza dei lavoratori è parimenti garantita.

A questo proposito l'articolo 18a dell'Ordinanza sulle gru stabilisce quanto segue:

Ordinanza sulle gru, art. 18a Direttive della commissione di coordinamento

Per l'applicazione della presente ordinanza, la commissione di coordinamento di cui all'articolo 85 capoverso 2 LAINF emana le direttive ai sensi dell'articolo 52a OPI.

Contenuto

1	Basi legali	5
2	Scopo	6
3	Definizioni	6
3.1	Centri di formazione ed ente settoriale	6
3.2	Candidati	6
3.3	Formatori	7
3.4	Esperti agli esami	7
3.5	Gru, autogrù e gru a torre.	7
3.6	Uso delle gru	8
3.7	Manovrare le gru	9
3.8	Verifica e manutenzione di gru	9
4	Centri di formazione, corsi di base ed esami	10
4.1	Contenuto del regolamento del corso di base	10
4.2	Contenuto del regolamento d'esame	11
4.3	Qualifica dei formatori	12
4.4	Qualifica degli esperti agli esami	12
5	Idoneità psicofisica	13
5.1	Attestato per i giovani candidati	15
5.2	Attestato per gli altri candidati	16
5.3	Riserve sullo stato di salute	16
5.4	Invio e restituzione degli attestati.	17
6	Formazione di base	17
6.1	Periodo di selezione	19
6.2	Corso di base	20
6.2.1	Contenuti	20
6.2.2	Iscrizione.	20
6.2.3	Svolgimento	21
6.2.4	Superamento del corso.	21
6.3	Periodo di esercitazione	21
6.4	Esame	22
6.4.1	Requisiti	22
6.4.2	Ammissione	22
6.4.3	Modalità di svolgimento dell'esame	23

7	Patenti	24
7.1	Principi generali	24
7.1.1	Richiesta al centro di formazione per il rilascio della patente	25
7.1.2	Richiesta dei centri di formazione alla Suva per il rilascio della patente	25
7.1.3	Rilascio delle patenti.	25
7.1.4	Costi delle patenti	25
7.2	Patente di allievo gruista	26
7.2.1	Patente di allievo gruista per il periodo di selezione	26
7.2.2	Patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione.	26
7.3	Patente di gruista.	27
7.3.1	Rilascio della patente di allievo gruista	27
7.3.2	Ripetizione della formazione	28
8	Aggiornamento dell'allegato 1	28
9	Approvazione	29
	Allegato 1	30
	Illustrazioni di gru	30
	Categoria A «Autogrù»	30
	Categoria B «Gru a torre»	32
	Allegato 2	34
	Regolamento per l'esame di gruista	34
	1 Materie di esame	34
	2 Modalità di svolgimento dell'esame	34
	3 Scala di note per la valutazione degli esami	35
	4 Superamento dell'esame	35
	5 Ripetizione dell'esame	35

1 Basi legali

- **Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) del 20 marzo 1981, RS 832.20 (stato 1° gennaio 2022)**

L'articolo 82 capoverso 1 della LAINF definisce il requisito essenziale secondo cui per prevenire gli infortuni professionali e le malattie professionali, il datore di lavoro deve prendere tutte le misure necessarie per esperienza, tecnicamente applicabili e adatte alle circostanze.

- **Ordinanza sulla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI) del 19 dicembre 1983, RS 832.30 (stato 1° gennaio 2018)**

L'OPI stabilisce le modalità d'applicazione del requisito di base della LAINF sopra citato.

- **Ordinanza concernente la sicurezza nell'uso delle gru (Ordinanza sulle gru) del 27 settembre 1999, RS 832.312.15 (stato 1° settembre 2023)**

Questa speciale ordinanza regolamenta l'uso in sicurezza delle gru.

- **Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro del 25 novembre 1996 RS 822.116 (Stato 1° gennaio 2007)**

Questa ordinanza regolamenta la qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro.

Nel concretizzare le disposizioni sopra citate bisogna tener conto anche delle seguenti leggi e ordinanze:

- **Legge federale sulla protezione dei dati (LPD) del 25 settembre 2020, RS 235.1 (stato 1° settembre 2023)**

L'articolo 6 della LPD («Lesioni della personalità») indica come bisogna trattare i dati personali. Per quanto riguarda la presente direttiva, i dati personali riguardano soprattutto le informazioni sullo stato di salute del gruiista.

- **Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (LL) del 13 marzo 1964, RS 822.11 (stato 1° gennaio 2021)**

I lavori di sollevamento con le gru sono considerati pericolosi. Pertanto, i giovani devono godere di una particolare tutela, come sancito dall'articolo 29 capoverso 3 della Legge sul lavoro.

- **Ordinanza del DEFR sui lavori pericolosi per i giovani del 12 gennaio 2022 RS 822.115.2 (Stato 1° gennaio 2023)**

L'articolo 8 definisce quali attrezzature di lavoro sono considerate pericolose per i giovani.

2 Scopo

La presente direttiva spiega come applicare le norme di sicurezza nell'uso di autogrù e gru a torre in modo unitario e adeguato rispettando le regole dello stato della tecnica riconosciute. Essa mostra ai datori di lavoro una modalità per adempiere ai loro obblighi.

La direttiva illustra soprattutto come i futuri gruisti possono ottenere la patente e come va allestita la relativa formazione di base per manovrare in sicurezza le autogrù e le gru a torre. In tal senso vengono definite quali condizioni devono soddisfare i corsi di base e gli esami affinché questi siano riconosciuti dalla Suva.

I gruisti con patente possono operare su tutto il territorio svizzero.

3 Definizioni

3.1 Centri di formazione ed ente settoriale

Ai sensi della presente direttiva, con il termine «centri di formazione» si intendono le persone fisiche o giuridiche che organizzano corsi di base o esami.

Un «ente settoriale» è un raggruppamento (comunità di interessi) composto di più partner che intendono organizzare corsi di base ed esami. Non deve trattarsi necessariamente di una persona giuridica. L'ente settoriale deve tuttavia designare un «centro di formazione», incaricato di rappresentarlo verso l'esterno.

3.2 Candidati

Sono «candidati» le persone che frequentano un corso di base o sono in possesso di una patente di allievo gruista valida o si presentano agli esami.

3.3 Formatori

I «formatori» sono persone, incaricate dai centri di formazione, il cui compito è istruire i partecipanti nei corsi di base.

3.4 Esperti agli esami

Gli «esperti agli esami» sono coloro che valutano i candidati in sede di esame su incarico dei centri di formazione.

3.5 Gru, autogrù e gru a torre

Ordinanza sulle gru, art. 2 Gru

² Le gru sono suddivise nelle seguenti categorie:

- a. gru montate su veicoli come autogrù, gru mobili, gru cingolate, gru rimorchio, gru di carico montate su camion con un momento di carico di almeno 400 000 Nm o una lunghezza di braccio superiore ai 22 m, gru su binari munite di argano, nonché sollevatori telescopici muniti di argano;
- b. gru a torre quali gru a rotazione in alto, gru a rotazione in basso e automontanti;
- c. altre gru quali gru a portale, gru a ponte, gru a braccio, gru a rotazione totale, gru di carico montate su camion con un momento di carico di al massimo 400 000 Nm e una lunghezza di braccio inferiore ai 22 m, gru su binari prive di argano, nonché sollevatori telescopici privi di argano.

Le **autogrù** indicate alla lettera a (categoria A) comprendono tutte le gru costruite similmente, il cui funzionamento è analogo e che sono utilizzate per lavori simili, in particolar modo di montaggio. Anche il rischio di infortunio è praticamente lo stesso.

Se una gru montata su camion è munita di una prolunga con la quale la lunghezza del braccio supera i 22 m, tale gru è considerata autogrù anche quando la prolunga non è montata.

Le **gru a torre** indicate alla lettera b (categoria B) comprendono tutte le gru costruite similamente, il cui funzionamento è analogo e che sono utilizzate per lavori simili, in particolar modo sui cantieri, dove vengono utilizzate in maniera mobile e temporaneamente. Anche il rischio di infortunio è praticamente lo stesso.

Bisogna prestare attenzione alle gru a torre montate su un rimorchio, un telaio di camion o su un carro cingolato. Coloro che installano una gru di questo tipo devono possedere una patente di categoria A per «autogrù» o aver completato una formazione come specialista di gru. Per manovrare queste gru è necessario avere una patente di categoria A o B «gru a torre».

Nell'allegato 1 della presente direttiva sono riportate alcune illustrazioni di autogrù (categoria A) e gru a torre (categoria B).

I **restanti tipi di gru** indicati alla lettera c non sono oggetto di questa direttiva.

3.6 Uso delle gru

Ordinanza sulle gru, art. 4 Principi

¹ Le gru possono essere utilizzate soltanto se sono in perfetto stato di funzionamento. Devono essere trasportate, montate, mantenute in efficienza e smontate in modo da non mettere in pericolo persone. Le indicazioni del produttore devono essere osservate.

Ordinanza sulle gru, art. 6 Lavori di sollevamento

¹ Il carico deve essere assicurato per il sollevamento, agganciato (assicurato al gancio della gru) e posato, a sollevamento avvenuto, in modo che non possa rovesciarsi, precipitare o scivolare creando situazioni di pericolo.

Ai sensi del capitolo 2 dell'Ordinanza sulle gru, per «Uso» si intendono le seguenti attività:

- il trasporto della gru, specialmente dal magazzino o dal parcheggio al posto di lavoro e ritorno;
- il montaggio della gru sul posto di lavoro (lavori di montaggio, controllo e regolazione);
- la messa in esercizio della gru sul luogo di lavoro;
- l'esecuzione dei lavori di sollevamento con la gru (esercizio normale);

- l'arresto della gru sul posto di lavoro (messa fuori esercizio nei casi di interruzioni dell'esercizio normale);
- la manutenzione della gru (controllo, ispezione, manutenzione, riparazione, trasformazione);
- lo smontaggio della gru sul luogo di lavoro.

Nel testo dell'ordinanza il concetto di «uso» è inteso in senso più ampio. Nell'ambito della presente direttiva, solo una parte delle attività citate nella predetta ordinanza figura fra i compiti effettivi del gruista, ragion per cui successivamente si parlerà di «manovra» per indicare queste specifiche attività lavorative.

3.7 Manovrare le gru

Nel caso di autogrù e gru a torre ai sensi del capitolo 2 dell'Ordinanza sulle gru, con il termine «manovra» si intendono le seguenti attività:

- la messa in esercizio della gru sul luogo di lavoro;
- l'esecuzione dei lavori di sollevamento con la gru (esercizio normale);
- l'arresto della gru sul posto di lavoro (messa fuori esercizio nei casi di interruzioni dell'esercizio normale);
- la verifica e l'eventuale manutenzione della gru da parte del gruista;
- nel caso delle autogrù, con «manovra» si intende anche il montaggio sul luogo di lavoro (valutazione dell'ambiente circostante, nonché i lavori di montaggio, controllo e regolazione necessari per la messa in opera dell'autogrù).

3.8 Verifica e manutenzione di gru

In questa direttiva con «verifica» si intende il controllo visivo e del funzionamento che il gruista esegue quotidianamente (vedi anche cifra 6 della direttiva CFSL n. 6511 «Verifica e controllo di autogrù e gru a torre»).

Per «manutenzione» si intendono i piccoli interventi resisi necessari in seguito a verifica, ad esempio fare il pieno di carburante o eseguire piccoli interventi di riparazione.

Anche la manutenzione è oggetto della direttiva CFSL n. 6511. La manutenzione non spetta necessariamente al gruista. Il datore di lavoro deve decidere se affidare questo compito al gruista o allo specialista di gru.

4 Centri di formazione, corsi di base ed esami

Ordinanza sulle gru, art. 14 Riconoscimento di corsi di base ed esami

¹ I centri di formazione che garantiscono di essere in grado di rispettare durevolmente i requisiti di cui all'articolo 13 possono far riconoscere i loro corsi di base e i loro esami dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI).

² Inoltrano all'INSAI una domanda scritta, formulata in una delle lingue ufficiali svizzere, nella quale figurano le informazioni seguenti:

- a. quali sono i segmenti di formazione offerti e per quali categorie di gru;
- b. il programma didattico e il regolamento dei corsi di base;
- c. le materie di esame e il regolamento degli esami;
- d. le qualifiche dei formatori;
- e. le qualifiche degli esperti d'esame;
- f. l'organizzazione e il finanziamento dei corsi di base e degli esami.

³ Se constatata che le condizioni non sono più soddisfatte, l'INSAI può revocare il riconoscimento.

⁴ L'INSAI tiene una lista, pubblicamente accessibile, dei corsi di base e degli esami riconosciuti.

4.1 Contenuto del regolamento del corso di base

I regolamenti per l'organizzazione del corso di base devono comprendere come minimo i seguenti punti:

- descrizione del centro di formazione e dell'eventuale ente settoriale;
- scopo del corso di base;
- organizzazione del corso di base;
- pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi a carico dei candidati;
- svolgimento del corso di base;
- piano di studio, argomenti delle lezioni, obiettivi didattici;
- criteri per il raggiungimento degli obiettivi didattici (verifica);

- ripetizione del corso di base;
- avvertenze relative al diritto di ricorso;
- trattamento delle domande per il rilascio e la proroga della patente di allievo gruista;
- indicazioni sulla tenuta del registro delle patenti;
- qualifica dei formatori;
- finanziamento del corso di base;
- disposizioni transitorie, entrata in vigore.

4.2 Contenuto del regolamento d'esame

I regolamenti relativi all'organizzazione dell'esame devono contemplare i seguenti punti:

- descrizione del centro di formazione e dell'eventuale ente settoriale;
- scopo dell'esame;
- organizzazione dell'esame;
- pubblicazione, iscrizione, ammissione, costi a carico dei candidati;
- svolgimento dell'esame;
- materie di esame e requisiti;
- valutazione e attribuzione delle note;
- superamento e ripetizione dell'esame;
- inoltro della richiesta alla Suva per il rilascio della patente di gruista in seguito al superamento dell'esame;
- trattamento delle richieste di proroga della patente di allievo gruista in caso di mancato superamento dell'esame;
- avvertenze relative al diritto di ricorso;
- indicazioni sulla tenuta del registro delle patenti;
- qualifica degli esperti agli esami;
- finanziamento dell'esame;
- disposizioni transitorie, entrata in vigore.

4.3 Qualifica dei formatori

I formatori:

- sono persone con conoscenze approfondite e un'adeguata esperienza nell'uso delle gru;
- conoscono le regole della sicurezza sul lavoro riguardanti l'uso delle gru;
- possono comprovare di possedere conoscenze di base metodiche e didattiche.

Il centro di formazione verifica che i suddetti requisiti siano soddisfatti e tiene un elenco dei formatori che insegnano al proprio interno.

4.4 Qualifica degli esperti agli esami

Gli esperti agli esami:

- hanno portato a termine una formazione in qualità di esperti in uno dei centri di formazione riconosciuti dalla Suva (conformemente all'Ordinanza sulle gru) nella categoria A e B o in qualità di esperti agli esami nella formazione professionale di base (ad es. presso la Scuola universitaria federale per la formazione professionale);
- hanno acquisito conoscenze approfondite nell'uso delle gru;
- hanno un'esperienza minima di cinque anni nell'uso delle gru e sono in possesso della patente di gruista della categoria da esaminare;
- conoscono le regole della sicurezza sul lavoro riguardanti l'uso delle gru;
- hanno conoscenze di base metodiche e didattiche.

Il centro di formazione verifica che i suddetti requisiti siano soddisfatti e tiene un elenco degli esperti agli esami di cui dispone.

5 Idoneità psicofisica

Ordinanza sulle gru, art. 5 Personale addetto alla manovra: requisiti

- ¹ I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:
- a. le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru;

Ordinanza sulle gru, art. 9 Rilascio della patente di allievo gruista

- ¹ La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che:
- a. hanno compiuto 17 anni;
 - b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi comprendere sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 18 anni è richiesta una visita d'entrata ai sensi dell'articolo 72 OPI.

OPI, art. 72 Visita d'entrata

¹ Il datore di lavoro deve annunciare all'INSAI, il più tardi 30 giorni dopo l'entrata in servizio, ogni nuovo lavoratore cui si applicano le prescrizioni sulla prevenzione nel settore della medicina del lavoro. L'INSAI riscontra se il lavoratore già stato oggetto di una decisione riguardo alla sua idoneità ad eseguire i lavori pertinenti (art. 78) e comunica al datore di lavoro se occorre procedere a una visita d'entrata. L'INSAI può autorizzare deroghe all'obbligo d'annunciare i nuovi lavoratori.

² I lavoratori cui si applicano le prescrizioni sulle visite profilattiche e che non sono stati oggetto di una decisione sulla loro idoneità devono essere visitati il più tardi 30 giorni dopo il ricevimento della comunicazione dell'INSAI.

Legge federale sulla protezione dei dati, art. 5 Definizioni

Nella presente legge s'intende per:

- a. *dati personali*: tutte le informazioni concernenti una persona fisica identificata o identificabile;
- b. *persona interessata*: la persona fisica i cui dati personali sono oggetto di trattamento;
- c. *dati personali degni di particolare protezione*:
 - 1. i dati concernenti le opinioni o attività religiose, filosofiche, politiche o sindacali,
 - 2. i dati concernenti la salute, la sfera intima o l'appartenenza a una razza o a un'etnia,
 - 3. i dati genetici,
 - 4. i dati biometrici che identificano in modo univoco una persona fisica,
 - 5. i dati concernenti perseguimenti e sanzioni amministrativi e penali,
 - 6. i dati concernenti le misure d'assistenza sociale;
- d. *trattamento*: qualsiasi operazione relativa a dati personali, indipendentemente dai mezzi e dalle procedure impiegati, segnatamente la raccolta, la registrazione, la conservazione, l'utilizzazione, la modificazione, la comunicazione, l'archiviazione, la cancellazione o la distruzione di dati;
- e. *comunicazione*: la trasmissione di dati personali o il fatto di renderli accessibili;
- f. *profilazione*: trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzazione degli stessi per valutare determinati aspetti personali di una persona fisica, in particolare per analizzare o prevedere aspetti concernenti il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le preferenze, gli interessi, l'affidabilità, il comportamento, i luoghi di permanenza e gli spostamenti di tale persona;
- g. *profilazione a rischio elevato*: profilazione che comporta un rischio elevato per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata poiché comporta un collegamento tra dati che permette di valutare aspetti essenziali della personalità di una persona fisica;
- h. *violazione della sicurezza dei dati*: violazione della sicurezza in seguito alla quale, in modo accidentale o illecito, dati personali vengono persi, cancellati, distrutti, modificati oppure divulgati o resi accessibili a persone non autorizzate;
- i. *organo federale*: autorità o servizio della Confederazione, oppure persona cui sono affidati compiti federali;
- j. *titolare del trattamento*: il privato o l'organo federale che, singolarmente o insieme ad altri, determina lo scopo e i mezzi del trattamento;
- k. *responsabile del trattamento*: il privato o l'organo federale che tratta dati personali per conto del titolare del trattamento.

Legge federale sulla protezione dei dati, art. 6 Principi

¹ I dati personali devono essere trattati in modo lecito.

² Il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.

³ I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo.

⁴ I dati personali sono distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento.

⁵ Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati. L'adeguatezza delle misure dipende segnatamente dal tipo e dall'entità del trattamento dei dati come pure dai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.

⁶ Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.

⁷ È necessario l'espresso consenso per:

- a. il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;
- b. la profilazione a rischio elevato da parte di privati;
- c. la profilazione da parte di un organo federale.

5.1 Attestato per i giovani candidati

I giovani candidati con meno di 18 anni possono ottenere un attestato di idoneità psicofisica per la professione di gruista sottoponendosi ad un esame di idoneità (art. 9, cpv. 1b dell'Ordinanza sulle gru) nell'ambito della prevenzione di medicina del lavoro (art. 72 OPI), sempre che la Divisione medicina del lavoro della Suva giudichi il candidato idoneo.

I costi della visita sono a carico della Suva.

5.2 Attestato per gli altri candidati

Gli altri candidati possono ottenere l'attestato di idoneità psicofisica in due modi diversi:

1. mediante un certificato rilasciato da un medico del lavoro (secondo l'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro, RS 822.116) o da un medico praticante. Questa persona deve confermare che il candidato soddisfa i requisiti indicati nel modulo «Test della vista e dell'udito» (www.suva.ch/88184.i);
2. mediante un'autovalutazione: in questo caso il candidato deve rispondere a un questionario sul proprio stato di salute (www.suva.ch/88185.i) e confermare di essere in condizioni psicofisiche adeguate per manovrare una gru. I requisiti indicati nel modulo «Test della vista e dell'udito» (www.suva.ch/88184.i) vanno attestati da un medico o uno specialista autorizzato.

Le visite di cui alla cifra 5.2 non sono visite mediche profilattiche ai sensi dell'articolo 72 OPI. I relativi costi non sono quindi a carico della Suva. Consigliamo ai candidati, prima di sottoporsi al test, di informarsi se i costi possono essere assunti dal datore di lavoro o se sono a loro carico.

I candidati ricevono il modulo «Test della vista e dell'udito» (www.suva.ch/88184.i) e il questionario «Domande sullo stato di salute» (www.suva.ch/88185.i) unitamente alla documentazione di iscrizione direttamente dal centro di formazione che organizza i corsi di base.

5.3 Riserve sullo stato di salute

Se esistono riserve dal punto di vista della salute, occorre che un medico del lavoro (secondo l'Ordinanza sulla qualifica degli specialisti della sicurezza sul lavoro) o un medico praticante indichi espressamente nell'attestato a quali condizioni il candidato è in grado di guidare una gru (modulo aggiuntivo «Conferma del medico», www.suva.ch/88185/1.i).

5.4 Invio e restituzione degli attestati

Il questionario «Domande sullo stato di salute» (www.suva.ch/88185.i) compilato e il «Test della vista e dell'udito» debitamente compilato e firmato da un medico o uno specialista autorizzato (www.suva.ch/88184.i) devono essere inoltrati per controllo al centro di formazione interessato assieme agli altri documenti necessari per l'iscrizione.

Dopo che il centro di formazione ha controllato la documentazione, il questionario «Domande sullo stato di salute» e il «Test della vista e dell'udito» devono essere restituiti al candidato. Il centro di formazione non può fare copie di questi documenti, né trasmetterli a terzi.

6 Formazione di base

Ordinanza sulle gru, art. 5 Personale addetto alla manovra: requisiti

¹ I lavori di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone:

- a. le cui condizioni psicofisiche garantiscono un uso sicuro della gru;
- b. che sono in grado di farsi capire sul posto di lavoro;
- c. che sono state formate sull'uso della gru che manovrano.

² I lavori di sollevamento mediante autogrù e gru a torre possono essere eseguiti soltanto da persone che dispongono di una delle patenti seguenti:

- a. patente di gruista;
- b. patente di allievo gruista per il periodo di selezione, se l'allievo è accompagnato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale;
- c. patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione, se l'allievo è sorvegliato da una persona titolare da almeno tre anni di una patente di gruista, o da un superiore con la necessaria esperienza professionale.

³ Non è necessaria alcuna patente per i lavori di sollevamento eseguiti durante corsi di base ed esami.

Ordinanza sulle gru, art. 6 Lavori di sollevamento

¹ Il carico deve essere assicurato per il sollevamento, agganciato (assicurato al gancio della gru) e posato, a sollevamento avvenuto, in modo che non possa rovesciarsi, precipitare o scivolare creando situazioni di pericolo.

² I dispositivi di sollevamento e gli accessori di imbracatura devono essere adatti al tipo di trasporto e in perfetto stato di funzionamento.

³ Le persone incaricate di agganciare i carichi devono essere formate su tale lavoro.

Ordinanza sulle gru, art. 12 In generale

¹ La formazione necessaria per ottenere una patente di gruista comprende un corso di base e un esame.

² Chi è titolare di una patente di gruista di una categoria può accedere all'esame per ottenere una patente di un'altra categoria senza frequentare nuovamente il corso di base.

Chi è titolare di una patente di gruista di una categoria può sostenere anche l'esame per l'altra categoria, senza dover frequentare nessun altro corso di base o esercitarsi nella guida dell'altra categoria di gru. Tuttavia, chi vuole esercitarsi nella guida di una gru dell'altra categoria deve essere in possesso di una patente di allievo gruista per questa categoria (vedi art. 8 segg. dell'Ordinanza sulle gru).

Ordinanza sulle gru, art. 13 Corsi di base ed esami

¹ I corsi di base e gli esami vertono sui seguenti temi:

- a. per la categoria di gru A: montaggio di autogrù sul luogo di lavoro e loro utilizzazione;
- b. per la categoria di gru B: utilizzazione di gru a torre;
- c. fissaggio del carico (teoria e pratica);
- d. norme di sicurezza sul lavoro e di protezione della salute da rispettare nell'utilizzazione di gru;
- e. diritti e obblighi dei gruisti;
- f. controllo e manutenzione delle gru da parte del gruista.

² L'esame può essere ripetuto due volte.

La formazione di base mira a fornire ai futuri gruisti le nozioni essenziali sull'uso in sicurezza delle gru. Il datore di lavoro, dal canto suo, deve provvedere affinché i gruisti alle sue dipendenze siano anche istruiti sulle gru e sui mezzi di imbracatura in dotazione sul posto di lavoro.

Manovrare in maniera efficiente una gru per aumentare la produttività non è oggetto della formazione di base richiesta dalla legge. Spetta al datore di lavoro istruire i gruisti a questo riguardo.

6.1 Periodo di selezione

Durante il periodo di selezione (durata massima due mesi) l'azienda può selezionare i candidati gruisti prima che vengano iscritti al corso di base. Questa tappa non è obbligatoria. Se si opta per questa possibilità, le regole da rispettare sono le seguenti:

- a) L'iscrizione va inoltrata per iscritto ad un centro di formazione che organizza corsi di base riconosciuti. Quest'ultimo può fornire la necessaria documentazione per l'iscrizione. La Suva tiene un elenco dei corsi di base riconosciuti. È preferibile che il candidato compili la domanda d'iscrizione assieme al datore di lavoro.
Essa prevede:
 - la compilazione completa e veritiera del modulo d'iscrizione;
 - l'indicazione della categoria di gru prescelta (categoria A «autogrù» o B «gru a torre»);
 - un certificato attestante l'idoneità psicofisica del candidato a manovrare una gru (vedi cifra 5 della presente direttiva).
- b) Su richiesta del datore di lavoro, il centro di formazione chiede alla Suva il rilascio una tantum di una patente di allievo gruista della durata massima di due mesi per il periodo di selezione. Previa consultazione della Suva, il centro di formazione può rilasciare l'autorizzazione a guidare una gru a torre o un'autogrù per il periodo di selezione anche sotto forma di conferma scritta, nella quale siano indicati l'inizio e la fine del periodo di selezione. Sulla conferma devono essere inoltre riportate la categoria di gru e il nome del candidato. La conferma è valida solo se accompagnata da un documento d'identità.
- c) Solo dopo aver ottenuto questa patente il candidato è autorizzato a manovrare le gru della categoria scelta (A o B). La condizione è che sia assistito da una persona in possesso di una patente di gruista da almeno tre anni o da un superiore che abbia la necessaria esperienza in materia. Durante la fase di selezione la persona che assiste il candidato deve seguirlo da vicino potendo intervenire sulle sue azioni. Ciò significa stargli accanto durante l'azionamento della gru o imbracare i carichi per il candidato.

Secondo le cifre 6.1 e 6.3, il superiore possiede un'adeguata esperienza professionale se, inoltre, conosce e applica correttamente le norme generali di sicurezza sul lavoro e le regole specifiche relative all'uso delle gru.

6.2 Corso di base

Il corso di base mira a rendere i candidati capaci di manovrare in sicurezza la gru della categoria prescelta sotto la vigilanza di una persona qualificata (vedi cifra 6.3).

6.2.1 Contenuti

- 1a) Categoria A: montaggio sul luogo di lavoro e azionamento di autogrù
- 1b) Categoria B: manovra di gru a torre
- 2) Imbracatura di carichi, teoria e pratica
- 3) Norme di sicurezza sul lavoro e tutela della salute inerenti alla manovra della gru
- 4) Diritti e doveri del gruista
- 5) Verifica e manutenzione della gru da parte del gruista

Il contenuto del corso di base è disciplinato dettagliatamente dal centro di formazione nel regolamento sull'organizzazione del corso di base. La durata del corso per le singole materie dipende dalle conoscenze dei candidati.

6.2.2 Iscrizione

L'iscrizione va inoltrata per iscritto e deve comprendere i seguenti punti:

- la compilazione completa e veritiera del modulo d'iscrizione;
- l'indicazione della categoria di gru prescelta (categoria A «autogrù» o B «gru a torre»);
- in vista del rilascio della patente di allievo gruista, allegare un attestato che certifica la buona salute psicofisica del candidato in base alla cifra 5 della presente direttiva;
- la dichiarazione del candidato che è in grado di esprimersi correttamente in una delle tre lingue ufficiali della Svizzera (tedesco, francese o italiano) al fine di manovrare in sicurezza la gru.

La documentazione d'iscrizione va ritirata presso un centro di formazione che offre corsi di base nella lingua scelta dal candidato (tedesco, francese o italiano). È preferibile che il candidato compili la domanda d'iscrizione assieme al datore di lavoro.

La Suva tiene un elenco dei corsi di base riconosciuti.

6.2.3 Svolgimento

a) *Locali dove tenere il corso base*

La parte teorica del corso deve essere svolta in locali idonei.

b) *Strumenti di lavoro per il corso base*

Per le lezioni pratiche di manovra devono essere messe a disposizione delle gru della relativa categoria (A o B) in un luogo idoneo.

Le lezioni pratiche di imbracatura dei carichi possono essere svolte anche con gru di altre categorie.

Le gru e i mezzi di imbracatura utilizzati devono essere conformi alle disposizioni dell'Ordinanza sulle gru.

6.2.4 Superamento del corso

Il candidato supera il corso di base se un controllo certifica che gli obiettivi didattici sono stati raggiunti.

6.3 Periodo di esercitazione

Il periodo di esercitazione (durata massima dieci mesi) deve consentire al candidato di prepararsi all'esame dal punto di vista teorico, ma principalmente pratico.

L'esercitazione ha inizio dopo che il candidato ha terminato con successo il corso di base e finisce con il superamento dell'esame, in ogni caso al massimo dopo dieci mesi.

Con la patente per la fase di esercitazione il candidato è autorizzato a manovrare le gru della categoria indicata (A o B). La condizione è che sia assistito

da una persona in possesso di una patente di gruista da almeno tre anni o da un superiore che abbia un'adeguata esperienza in materia (vedi cifra 6.1). Durante il periodo di esercitazione la persona che assiste il candidato verifica costantemente i suoi progressi e interviene quando è necessario.

6.4 Esame

Superato l'esame, il candidato ottiene la patente ed è quindi in grado di manovrare una gru in condizioni di sicurezza senza essere assistito da una seconda persona. L'esame presenta lo stesso livello di difficoltà per tutti i candidati della stessa categoria (A o B).

6.4.1 Requisiti

In sede di esame il candidato deve dimostrare di aver acquisito le conoscenze e le capacità professionali necessarie per manovrare le autogrù o le gru a torre in condizioni di sicurezza.

Nel regolamento d'esame redatto dal centro di formazione sono definiti nel dettaglio i requisiti che il candidato deve soddisfare per superare l'esame. Dato che ogni candidato presenta un bagaglio di conoscenze e abilità diverse, solitamente può essere necessario integrare la formazione di base con altri corsi prima di sottoporsi all'esame. Chiunque può offrire questo genere di corsi, i quali non sono oggetto della presente direttiva.

6.4.2 Ammissione

Per essere ammesso all'esame, il candidato deve dimostrare:

- di aver frequentato con successo il corso di base (cifra 6.2 della presente direttiva);
- di essere in condizioni psicofisiche tali da poter manovrare una gru in condizioni di sicurezza (cifra 5 della presente direttiva).

6.4.3 Modalità di svolgimento dell'esame

a) *Piano cronologico*

L'esame di teoria (scritto e orale) deve essere svolto in una giornata. Tra l'esame teorico e quello pratico non devono passare più di 60 giorni lavorativi. Fanno eccezione gli esami che per causa di forza maggiore non possono essere sostenuti entro questo lasso di tempo.

b) *Luogo di svolgimento*

La parte pratica e quella teorica dell'esame possono essere svolte in luoghi diversi. Il luogo deve essere scelto in modo che il candidato non sia disturbato durante lo svolgimento dell'esame.

c) *Strumenti di lavoro*

Durante l'esame pratico bisogna fare in modo che la gru rimanga a disposizione esclusivamente dell'esame. Le gru e i mezzi di imbracatura utilizzati devono essere conformi alle disposizioni dell'Ordinanza sulle gru.

7 Patenti

7.1 Principi generali

Ordinanza sulle gru, art. 11 Competenza per il rilascio e il ritiro delle patenti

¹ Le patenti di gruista e di allievo gruista sono rilasciate dall'INSAI.

Legge federale sulla protezione dei dati, art. 6 Principi

¹ I dati personali devono essere trattati in modo lecito.

² Il trattamento deve essere conforme ai principi della buona fede e della proporzionalità.

³ I dati personali possono essere raccolti soltanto per uno scopo determinato e riconoscibile per la persona interessata; possono essere trattati ulteriormente soltanto in modo compatibile con tale scopo.

⁴ I dati personali sono distrutti o resi anonimi appena non sono più necessari per lo scopo del trattamento.

⁵ Chi tratta dati personali deve accertarsi della loro esattezza. Deve prendere tutte le misure adeguate per rettificare, cancellare o distruggere i dati inesatti o incompleti rispetto allo scopo per il quale sono stati raccolti o trattati. L'adeguatezza delle misure dipende segnatamente dal tipo e dall'entità del trattamento dei dati come pure dai rischi derivanti dal trattamento per la personalità o i diritti fondamentali della persona interessata.

⁶ Laddove sia una condizione necessaria per il trattamento, il consenso della persona interessata è valido soltanto se, dopo debita informazione, è dato in modo libero in riferimento a uno o più trattamenti specifici.

⁷ È necessario l'espresso consenso per:

- a. il trattamento di dati personali degni di particolare protezione;
- b. la profilazione a rischio elevato da parte di privati;
- c. la profilazione da parte di un organo federale.

7.1.1 Richiesta al centro di formazione per il rilascio della patente

I candidati o il loro datore di lavoro fanno richiesta della patente al centro di formazione. Dopo adeguata verifica, quest'ultimo trasmette la richiesta alla Suva. I dati personali sottostanno alla Legge federale sulla protezione dei dati (LPD, RS 235.1).

7.1.2 Richiesta dei centri di formazione alla Suva per il rilascio della patente

I centri di formazione che organizzano corsi di base ed esami riconosciuti indicano alla Suva le persone che hanno diritto a richiedere una patente. I centri di formazione tengono un elenco di queste persone e delle patenti richieste. È necessario conservare tutta la documentazione d'esame sino alla fine dei termini d'opposizione e i risultati dell'esame per almeno dieci anni.

7.1.3 Rilascio delle patenti

Le patenti vengono rilasciate dalla Suva su richiesta («Domanda per ottenere la patente di gruista/allievo gruista», www.suva.ch/88226.i) del centro di formazione che organizza corsi di base ed esami riconosciuti. La Suva tiene un registro delle patenti rilasciate.

7.1.4 Costi delle patenti

I costi per il rilascio delle patenti sono a carico dei candidati.

7.2 Patente di allievo gruista

Ordinanza sulle gru, art. 9 Rilascio della patente di allievo gruista

¹ La patente di allievo gruista è rilasciata a persone che:

- a. hanno compiuto 17 anni;
- b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza e sono in grado di farsi comprendere sul posto di lavoro; per i giovani di meno di 18 anni è richiesta una visita d'entrata ai sensi dell'articolo 72 OPI.

² Le persone che sono prese in considerazione per seguire una formazione di gruista e la cui attitudine all'incarico va presa in esame ricevono una patente di allievo gruista per il periodo di selezione. Tale patente è rilasciata su domanda una sola volta ed è limitata a due mesi.

³ Le persone che hanno concluso con successo il corso di base di cui all'articolo 12 capoverso 1 e che intendono prepararsi agli esami ricevono la patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione. Tale patente è rilasciata su domanda una volta sola ed è limitata a dieci mesi. Se l'esame non è superato, la patente di allievo gruista può essere prolungata al massimo due volte per sei mesi a partire dalla data dell'esame.

⁴ La patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione può inoltre essere prolungata adeguatamente, su domanda scritta e motivata, in caso di malattia, infortunio, gravidanza, servizio militare, servizio civile o servizio di protezione civile.

7.2.1 Patente di allievo gruista per il periodo di selezione

Chi ha l'età giusta e risulta idoneo dal punto di vista medico riceve una tantum una patente di allievo gruista per il periodo di selezione (categoria A «autogrù» o categoria B «gru a torre»). Questa patente è valida solo due mesi e non può essere prorogata.

7.2.2 Patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione

Chi ha superato con successo il corso di base, riceve una tantum una patente di allievo gruista valida per il periodo di esercitazione (categoria A «autogrù» o categoria B «gru a torre»). Questa patente è valida dieci mesi e può essere prorogata solo in due casi:

- In base all'articolo 9 capoverso 4 dell'Ordinanza sulle gru la durata della patente può essere prorogata nel caso si presenti una situazione

personale particolare previa richiesta scritta e debitamente motivata del candidato; il prolungamento corrisponderà alla durata della situazione particolare.

- Se il candidato intende presentarsi all'esame per la seconda o terza volta in base alla cifra 6.4, la validità della patente viene prorogata di sei mesi a partire dalla data dell'ultimo esame non superato. La richiesta deve essere inoltrata per iscritto dal candidato.

7.3 Patente di gruista

Ordinanza sulle gru, art. 9 Rilascio della patente di allievo gruista

³ Le persone che hanno concluso con successo il corso di base di cui all'articolo 12 capoverso 1 e che intendono prepararsi agli esami ricevono la patente di allievo gruista per il periodo di esercitazione. Tale patente è rilasciata su domanda una volta sola ed è limitata a dieci mesi. Se l'esame non è superato, la patente di allievo gruista può essere prolungata al massimo due volte per sei mesi a partire dalla data dell'esame.

Ordinanza sulle gru, art. 10 Rilascio della patente di allievo gruista

La patente di gruista della categoria A o B viene rilasciata a persone che:

- a. hanno compiuto i 18 anni;
- b. godono di una salute psicofisica che consente loro di manovrare la gru in tutta sicurezza;
- c. hanno assolto con successo la formazione di gruista di cui all'articolo 12 oppure una formazione equivalente.

7.3.1 Rilascio della patente di allievo gruista

Chi ha superato l'esame riceve dalla Suva, su richiesta del centro di formazione, che esegue esami riconosciuti, una patente di categoria A «autogrù» o B «gru a torre».

Chi è già in possesso di una patente di una delle due categorie e ha superato l'esame per l'altra categoria, riceve una patente valida per entrambe le categorie.

7.3.2 Ripetizione della formazione

Chi non supera l'esame per tre volte oppure ha frequentato il corso di base senza sostenere l'esame può ripetere la formazione per la manovra di auto-grù e gru a torre. Le persone in questione possono frequentare nuovamente il corso di base dopo un termine di attesa di 22 mesi dal primo corso.

Al riguardo è necessario inviare alla Suva una richiesta scritta motivando la ripetizione della formazione.

8 Aggiornamento dell'allegato 1

OPI, art. 55 Organizzazione

¹ La commissione di coordinamento emana un regolamento interno che sottopone all'approvazione del Dipartimento. Essa può, secondo il bisogno, incaricare commissioni specializzate dell'esame di questioni particolari e far capo a periti e rappresentanti delle organizzazioni interessate.

Le disposizioni contenute nell'allegato 1 della presente direttiva sono basate su regole riconosciute in materia di tecnica della sicurezza. Per consentire un adattamento flessibile a ulteriori sviluppi, la CFSL incarica la commissione specializzata competente di aggiornare periodicamente, ove necessario, i contenuti dell'allegato 1 a questa direttiva.

9 Approvazione

La presente direttiva è stata approvata dalla Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) il 17 ottobre 2023. Essa sostituisce la direttiva 6510 «Formazione di gruisti addetti alla manovra di autogrù e gru a torre» del novembre 2007.

Commissione federale
di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL)

Per le ordinazioni

Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL)
Alpenquai 28b
6005 Lucerna

www.cfsl.ch/6510.i

Allegato 1

Illustrazioni di gru

Le disposizioni riguardanti la formazione per manovrare autogrù e gru a torre si applicano esclusivamente alle autogrù e alle gru a torre (art. 2 cpv. 2 lettere a e b dell'Ordinanza sulle gru).

Categoria A «Autogrù»




Figura 1
Autogrù: gru gommata




Figura 2
Autogrù: gru cingolata, escavatore con braccio-gru a traliccio




Figura 3
Autogrù: gru rimorchio




Figura 4
Autogrù: gru su binari munite di
argano




Figura 5
Autogrù: sollevatore telescopico
con argano




Figura 6
Autogrù: gru di carico montata su
camion con momento di carico
superiore a 400 000 Nm o una lun-
ghezza di braccio superiore ai
22 metri




Figura 7
Autogrù: mini gru cingolata con
una capacità di carico di almeno
1000 kg o un momento di carico di
almeno 40 000 Nm

Categoria B «Gru a torre»




Figura 8
Gru a torre: gru a rotazione in alto




Figura 9
Gru a torre: gru a rotazione in alto




Figura 10
Gru a torre: gru a rotazione in basso




Figura 11
Gru a torre: gru a braccio impennabile (gru a torre con braccio articolato, gru a torre con braccio impennato)




Figura 12

Gru a torre: gru a rotazione in basso montata su telaio di un veicolo

Installazione:
patente di gruista di categoria A
e/o specialisti di gru formati

Manovra:
patente di gruista della categoria A
o B




Figura 13

Gru a torre: gru a rotazione in basso montata su telaio di un rimorchio

Installazione:
patente di gruista di categoria A
e/o specialisti di gru formati

Manovra:
patente di gruista della categoria A
o B




Figura 14

Gru a torre: gru a rotazione in basso montata su carro cingolato

Installazione:
patente di gruista di categoria A
e/o specialisti di gru formati

Manovra:
patente di gruista della categoria A
o B

Allegato 2

Regolamento per l'esame di gruista

1 Materie di esame

Materia	
N.	Titolo
1a	Autogrù: montaggio sul luogo di lavoro e azionamento
1b	Gru a torre: manovra
2	Imbracatura di carichi
3	Regole di sicurezza sul lavoro e tutela della salute inerenti alla manovra della gru
4	Diritti e doveri del gruista
5	Verifica e manutenzione di gru

2 Modalità di svolgimento dell'esame

Esame scritto

L'esame scritto verte su domande chiare che richiedono una risposta univoca. Devono essere esaminate tutte le materie (da 1 a 5). La valutazione dell'esame comporta l'assegnazione di una nota.

La prova dura come minimo 30 minuti.

Esame orale

L'esame orale prevede dei compiti per i quali sono possibili più risposte. Devono essere esaminate tutte le materie (da 1 a 5). La valutazione dell'esame comporta l'assegnazione di una nota.

La prova dura come minimo 45 minuti.

Esame pratico

L'esame pratico prevede la valutazione delle materie da 1 a 3. A ognuna delle tre materie deve essere assegnata una nota.

L'esame pratico dura come minimo da un'ora e mezza a due ore e mezza.

3 Scala di note per la valutazione degli esami

Nota	Giudizio
6	ottimo
5	buono
4	sufficiente
3	insufficiente
2	scarso
1	molto scarso

4 Superamento dell'esame

L'esame è superato se tutti i criteri elencati alle cifre 4.1 e 4.2 sono soddisfatti.

4.1 Esame scritto e orale

La media delle due note ottenute nell'esame scritto e in quello orale non è inferiore a 4,0 e nessuna delle due note è inferiore a 3,0.

4.2 Esame pratico

Nessuna delle tre note ottenute nelle materie da 1 a 3 è inferiore a 4,0.

5 Ripetizione dell'esame

5.1 Esame scritto e orale

Se uno dei due criteri di cui alla cifra 4.1 non è soddisfatto, occorre ripetere l'esame scritto e quello orale.

5.2 Esame pratico

Se una delle tre note è inferiore a 4,0, occorre ripetere l'intero esame pratico.